

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 19 GIUGNO 2015

n. 86



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2015, n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali.

Pag. 24826

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2015, n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come

modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 27/05/2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

ALLEGATO I**VERBALE AUDIZIONE DEL PUBBLICO INTERESSATO DEL 4 MAGGIO 2015**

Il giorno 4 maggio 2015, alle ore 10.45, presso la Sala “Consiglio dei lavori Pubblici” della Regione Puglia, Plesso ex Enaip (Viale delle Magnolie, 6/8 Z.I. Modugno (BA), ha avuto luogo l’incontro di audizione del pubblico interessato nel corso della verifica di assoggettabilità per piani e programmi afferenti al settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, avviata con Nota prot. A00_089-11579 del 27/11/2014 nell’ambito del processo di modifica al Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, giusta nota di convocazione del Servizio regionale Ecologia prot. A00_089-0005600 del 24/04/2014 (Allegato n. 1 al presente verbale), trasmessa a mezzo PEC alle organizzazioni ambientali sociali ed economiche maggiormente rappresentative nel territorio regionale. Tale invito è stato esteso ad alcuni enti territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012), al fine di integrare la consultazione avviata con la succitata nota prot. A00_089-11579 del 27/11/2014.

Sono presenti, come da foglio firme allegato (Allegato n.2 al presente verbale), in rappresentanza dei rispettivi enti/organizzazione:

ORGANIZZAZIONE/ENTE	NOMINATIVO
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce	Massimo Crusi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce	Daniele De Fabrizio
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia	Gaetano Centra

ORGANIZZAZIONE/ENTE	NOMINATIVO
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia	Giovanni Scaramuzzi
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia	Salvatore Margiotta
UIL Puglia	Arturo Minervini
CGIL Puglia	Antonella Morgia
Ordine dei Geologi della Puglia	Davide Sonora
ANCE Puglia	Giacomo Amendolara
Capitaneria di Porto di Bari	Alessandro Cortese
Capitaneria di Porto di Manfredonia	Salvatore Russo
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto	Massimo Pronteri
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce	Nicoletta Cavalerà
Confindustria Puglia	Francesca Bottazzi
Italia Nostra	Giacinto Giglio
CROIPU Puglia	Antonio Colaanni
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta, Andria e Trani	Giuseppe D'angelo

Presiede incontro l'Ing. Antonello Antonicelli, Dirigente del Servizio Ecologia e Dirigente ad interim dell'Ufficio "VAS", con il supporto della Dott.ssa Simona Ruggiero, P.O. "VAS", con funzioni di segretario verbalizzante.

L'Ing. Antonicelli apre i lavori rappresentando che l'odierno incontro è volto ad acquisire osservazioni, pareri e suggerimenti in ordine alle modifiche regolamentari proposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.374 del 3 marzo la cui copia è stata trasmessa a tutti i soggetti convocati con la succitata nota prot.5600/2015.

A tal riguardo l'Ing. Antonicelli evidenzia che, come si può evincere dallo schema di modifiche e dalla relazione tecnica allegati alla predetta DGR, le modifiche regolamentari oggi in esame sono dettate prevalentemente dall'intento di accrescere l'efficacia applicativa di tale strumento di semplificazione, attraverso alcuni interventi correttivi ed migliorativi dell'impianto regolamentare originario. Invero, decorso oltre un anno dall'entrata in vigore del regolamento in argomento e dalla fase di sua prima applicazione, analizzati alcuni elementi della prassi applicativa, anche frutto di confronto e sollecitazione da parte degli operatori pubblici e privati, si è determinata l'esigenza, fisiologica, di apportare alcune modifiche e/o aggiornamenti per contribuire a migliorare la corretta interpretazione delle disposizioni e, conseguentemente, l'efficace ed agevole attuazione delle stesse, soprattutto in considerazione degli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell'azione amministrativa dei procedimenti di natura complessa, come quelli che, a loro interno, comprendono le valutazioni ambientali.

L'Ing. Antonicelli ricorda in questa sede che i succitati obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell'azione amministrativa hanno ispirato anche le modifiche normative introdotte con la Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni

alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)". Tale intervento normativo ha, tra l'altro, consolidato il ruolo delle amministrazioni comunali nella gestione e nel coordinamento tra procedimenti ambientali e procedimenti di governo del territorio, in quanto trasferisce per via normativa, e non già meramente amministrativa, ai Comuni stessi le funzioni amministrative per l'esercizio delle competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VAS di piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni stessi, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Tanto, anche in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 18/2013, che costituisce un quadro di riferimento univoco per l'esercizio armonioso delle funzioni amministrative da parte degli enti locali delegati, in quanto riduce significativamente gli ampi margini di incertezza sul corretto inquadramento dei piani urbanistici comunali nei diversi iter procedurali contemplati dalla normativa vigente in Puglia: VAS, verifica di assoggettabilità a VAS, verifica semplificata, registrazione di piani esclusi dalle procedure di VAS in seguito ad una verifica di assoggettabilità per tipologie di piani condotta dall'autorità competente in sede regionale proprio nel corso dell'iter di redazione del suddetto r.r. 18/2013.

In particolare, le strutture regionali afferenti agli Assessorati alla "Qualità dell'Ambiente" e alla "Qualità del Territorio", hanno rilevato la necessità di proporre alcune modifiche al Regolamento di cui si tratta, finalizzate ad agevolare e migliorare, prevalentemente sotto il profilo interpretativo e procedimentale, l'efficace applicazione del regolamento, senza alterarne l'oggetto di applicazione, né l'impianto originario.

L'ing. Antonicelli precisa che le modifiche proposte non comportano variazioni, ovvero non attengono né al numero, né alla declinazione delle tipologie dei piani urbanistici comunali da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, piuttosto che a Verifica di Assoggettabilità a VAS. Ciò, anche per quanto concerne le caratteristiche ambientali delle aree interessate dai piani e programmi, i livelli di sensibilità ambientale delle stesse e le relative soglie dimensionali, che rimangono invariati rispetto a quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari attualmente vigenti.

Stessa considerazione per quanto attiene alla casistica e alle pertinenti condizioni per l'esclusione di determinati piani e programmi, e loro modifiche, dalle procedure di VAS, che restano invariate rispetto a quanto stabilito all'art. 7 del vigente regolamento.

Ad ogni buon conto, coerentemente con il processo di elaborazione, formazione ed approvazione del Regolamento Regionale n. 18/2013, l'iter di approvazione della presente proposta di modifiche viene espletato in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, della legge regionale n. 44/2012 (cd verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi), a garanzia della legittimità, della coerenza e della condivisione delle presenti modifiche regolamentari, da integrare nella procedura di formazione ed emanazione dei regolamenti regionali di attuazione ai sensi del Regolamento interno della Giunta regionale (Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010 e della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), art. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal senso, l'ing. Antonicelli illustra brevemente l'attuale stato dell'iter di approvazione delle presenti modifiche, nel cui ambito si inserisce l'odierno incontro di audizione pubblica:

- con nota prot. A00_089-11579 del 27/11/2014 è stata avviata, nell'ambito della verifica di assoggettabilità per piani e programmi, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sullo schema di modifiche proposto, di concerto, dagli Assessorati regionali alla Qualità dell'Ambiente ed alla Qualità del Territorio con il supporto delle rispettive strutture amministrative di riferimento;
- la predetta consultazione preliminare si è svolta in data 4 dicembre 2014, come da verbale allegato alla DGR 374/2015 (Allegato I): il resoconto riepilogativo delle osservazioni e dei contributi resi nell'ambito della suddetta consultazione, unitamente al relativo riscontro, è anch'esso allegato alla predetta deliberazione (Allegato II);

- in data 3 marzo 2015, la Giunta regionale, anche sulla base degli esiti della predetta consultazione preliminare, con il citato provvedimento n.374, ha deliberato, ai sensi dell'art. 44 del dello Statuto e con le modalità disposte dalla DGR n. 2484 del 23/11/2010, la presa d'atto e l'adozione dello schema di modifiche in esame ed ha approvato l'elenco delle organizzazioni sociali, ambientaliste ed economiche da consultare in qualità di pubblico interessato;
- la suddetta DGR 374 è stata trasmessa alla V Commissione consiliare "Ambiente e Territorio", competente per l'espressione del parere preventivo obbligatorio previsto dal citato art. 44, comma 2, dello Statuto regionale;
- ad oggi risulta decorso il termine di trenta giorni stabilito dalla suddetta norma statutaria per l'espressione del prescritto parere, pertanto, come espressamente previsto al comma 2 della medesima disposizione, lo stesso si intende favorevolmente acquisito;
- la fase di audizione del pubblico interessato, che si svolge nell'incontro odierno, è volta a raccogliere ulteriori osservazioni e proposte, rivenienti dall'esperienza sinora maturata nel corso della prassi applicativa dai soggetti del partenariato economico, sociale, ambientale e professionale, che possano contribuire alla migliore e più agevole applicazione del regolamento regionale di che trattasi;
- la Giunta regionale è competente alla definitiva adozione delle modifiche al testo del regolamento di che trattasi, anche sulla base delle proposte e contributi che saranno espressi dai soggetti convocati al presente incontro, di cui verrà fornito puntuale riscontro nell'istruttoria relativa alla proposta di deliberazione.

Sulla base di quanto appena illustrato l'Ing. Antonicelli rappresenta la volontà di portare a compimento l'iter di approvazione delle modifiche in argomento entro il termine della presente legislatura, procedendo all'adozione definitiva del regolamento da parte della Giunta entro i ristretti tempi a disposizione, pertanto invita tutti i presenti a voler esprimere le proprie osservazioni, preferibilmente nell'ambito del presente incontro e, comunque, entro sette giorni al massimo a decorrere dalla data del presente incontro, trasmettendole esclusivamente a mezzo PEG. Ciò al fine di consentire agli uffici regionali di poter prendere in considerazione e riscontrare i contributi che perverranno, nonché di poter istruire la proposta di deliberazione per l'adozione definitiva delle modifiche al regolamento.

L'incontro prosegue con gli interventi dei rappresentanti degli enti convocati, secondo quanto di seguito riportato.

Prende la parola Giacomo Amendolara, in rappresentanza dell'ANCE Puglia, che ne consegna una copia cartacea del contributo reso dall'organizzazione (Allegato III al presente verbale), chiede, in via preliminare, se in tale fase di scadenza della legislatura, la deliberazione di giunta regionale di adozione definitiva delle modifiche al regolamento possa rientrare nell'attività di ordinaria amministrazione. Per quanto attiene allo schema di modifiche in discussione, il rappresentante dell'ANCE esprime perplessità in ordine ai seguenti aspetti:

- art. 4.3. sebbene nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di modifiche si evidenzia la portata prettamente procedimentale ed interpretativa delle modifiche stesse, l'eliminazione dell'aggettivo "nuove" sembrerebbe invece allargare l'ambito di applicazione della VAS per le modifiche ai piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di opere, quindi, teoricamente, anche qualsiasi modifica alle stesse opere;
- art. 7: premesso che le modifiche proposte non rivestono particolare rilevanza, si esprimono perplessità circa l'effettiva funzionalità della procedura di registrazione e, soprattutto, della verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione, di cui si auspica l'abrogazione, non essendo peraltro previste da alcuna disposizione regionale;
- art. 8 l'abrogazione delle disposizioni transitorie dovrebbe essere maggiormente motivata, atteso che, come già fatto osservare in passato occasioni, esistono di fatto numerosi casi di piani/programmi/varianti approvati definitivamente senza l'attivazione della VAS per i quali si pone e si porrà un problema di legittimità e annullabilità, pertanto si ritiene che sussista ancora l'esigenza di stabilire una disciplina di carattere transitorio che possa prevedere ad esempio lo svolgimento di una VAS ex post in tempi brevi e con modalità semplificate, seguendo ad esempio il modello della Regione Lazio.

Infine, nell'ottica di assicurare l'effettiva ed efficace integrazione della VAS nell'iter di approvazione dei piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni, con riferimento alle competenze trasferite ai Comuni stessi con la Legge regionale n. 4/2014, l'ANCE chiede che venga avviato il monitoraggio delle difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nell'esercizio di tali funzioni per poter eventualmente intervenire in via correttiva a livello normativo.

In merito all'adozione definitiva delle suddette modifiche da parte della Giunta regionale in regime di prorogatio l'Ing. Antonicelli precisa che, a seguito di opportune interlocuzioni intercorse con la segreteria della Giunta, è stato accertato che tale provvedimento rientra nelle attività di ordinaria amministrazione, sia per la natura ed il merito delle modifiche introdotte che per l'elevato stato di avanzamento del relativo iter di approvazione, che, come anzidetto, ha scontato anche il passaggio in commissione consiliare.

Con riferimento all'art. 4.3 del Regolamento, l'Ing. Antonicelli chiarisce e ribadisce che la modifica proposta, così come descritto nella relazione tecnica di accompagnamento, costituisce, invece, un intervento correttivo di interpretazione autentica volto a dissipare dubbi, emersi nel corso delle prassi operative, circa la portata applicativa della disposizione stessa, con particolare riferimento alla coerenza interna della norma. In tal senso, l'aggettivo "nuove" non può certamente costituire un limite all'ambito di applicazione della VAS per le modifiche ai piani urbanistici comunali volte alla realizzazione di progetti di cui alla successiva lettera a) della norma stessa, ossia "progetti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II e III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi nell'Allegato IV se l'autorità competente ne abbia disposto l'assoggettamento a VIA", anche in quanto modifiche di progetti rientranti nelle definizioni espressamente fornite dalla legislazione nazionale in materia di VIA.

Interviene, a tal riguardo, la Dott.ssa Ruggiero, la quale fa osservare che l'eliminazione dell'aggettivo "nuove" potrebbe piuttosto comportare come conseguenza la sottoposizione diretta alla procedura VAS di piani urbanistici (e loro varianti) funzionali alla realizzazione di progetti di nuove opere e infrastrutture aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), ma anche di qualsiasi modifica agli stessi, nei casi in cui non possano ricorrere le condizioni per l'applicazione delle lettere 6.1. b) e 6.1. a), ovvero dell'art. 7 per i casi di esclusione.

Su tale aspetto l'Ing. Antonicelli assume l'impegno dell'Ufficio VAS a svolgere, nei prossimi giorni, i necessari approfondimenti affinché possa essere eventualmente completato l'intervento correttivo proposto, tramite una integrazione dello schema di modifiche adottato in via provvisoria.

Per quanto concerne le perplessità espresse sulla funzionalità e l'efficacia della registrazione dei casi di esclusione disciplinate dal regolamento, l'Ing. Antonicelli evidenzia che tale procedura è stata concepita al fine di coniugare il principio di proporzionalità con quello di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa in materia di VAS. Inoltre essa costituisce, unitamente alla verifica a campione di sussistenza delle condizioni di esclusione - essendo entrambe espressamente previste all'art. 7 del regolamento - un'azione di sistema per il monitoraggio circa l'applicazione della VAS, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 (art. 7, comma 8), della l.r. 44/2012 (art. 20), e dello stesso r.r. 18/2013 (art. 10).

L'Ing. Antonicelli prosegue ricordando che l'intero impianto del r.r. 18/2013 è funzionale a ridurre i margini di incertezza nell'applicazione della VAS al settore del governo del territorio, poiché inquadra le varie tipologie di piani afferenti a tale settore nell'ambito della procedura di VAS idonea ed adeguata da espletare. In particolare, la registrazione dei piani esclusi dalla VAS è limitata a quelle specifiche tipologie di piani urbanistici comunali per le quali è stato determinato che non possano comportare impatti significativi sull'ambiente, in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità per tipologia di piani e programmi espletata nell'ambito dell'iter di adozione del regolamento di cui si tratta, in base ai criteri di cui all'Allegato I, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, alla luce dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato.

Inoltre, per quanto concerne la trasparenza nell'azione amministrativa in materia di governo del territorio e di accesso alle informazioni ambientali, il rispetto di tali principi generali del nostro ordinamento, come previsti, da ultimo, con il d.lgs. n. 33/2013, è garantito attraverso l'implementazione di una procedura telematica gestita da una piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale Regionale, che consente, sin dall'avvio della registrazione stessa, la pubblicazione e la consultazione della documentazione di piano, ivi incluso

il provvedimento di verifica a campione, consentendo così anche un controllo diffuso e democratico sull'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

La verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione si affianca agli strumenti di trasparenza e pubblicità appena illustrati quale ulteriore strumento a garanzia dell'interesse pubblico primario, ossia la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 14 gennaio 2014, adottata di concerto tra i Servizi regionali Assetto del Territorio, Ecologia e Urbanistica, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, lettera f) del Regolamento VAS, è stata assunta la metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini della suddetta verifica di sussistenza, prevedendo, in fase di prima applicazione, una percentuale di campionamento del 10% e del 15% in funzione del numero di piani urbanistici registrati nel periodo di riferimento temporale di 28 giorni.

Dalla ricognizione ad oggi effettuata circa l'espletamento delle procedure di registrazione e dei provvedimenti di esito delle verifiche a campione emessi dall'ufficio, emergono i seguenti risultati;

piani registrati: 157

piani selezionati per le verifiche a campione: 45

di cui con esito positivo: 30

di cui con esito negativo: 15 (33%)

Dai dati riportati si evince, in primo luogo, che il consistente ricorso alla predetta procedura da parte dei Comuni e ulteriore testimonianza dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione perseguito con il regolamento regionale VAS. Ciò ha infatti consentito ai proponenti e alle autorità procedenti di ricevere, nell'arco massimo di 30 giorni, un riscontro circa l'avvenuto assolvimento degli adempimenti di VAS, laddove, in assenza di regolamento, avrebbero dovuto attivarsi centinaia di procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS con tempi di espletamento notevolmente più lunghi.

In secondo luogo, considerato che la percentuale di verifiche a campione con esito negativo risulta ancora piuttosto elevata, ad oggi non si ritengono maturi i tempi per poter procedere alla riduzione della percentuale di campionamento dei piani, permanendo un numero non trascurabile di interpretazioni sostanzialmente non corrette in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS.

L'Ing. Antonicelli fa osservare che, nonostante la legge regionale VAS sia vigente ormai da oltre due anni, le autorità procedenti in generale, e quelle comunali in particolare, continuano ad interpretare la VAS come un mero adempimento formale da espletare nell'ambito dell'iter di approvazione dei piani e programmi. A dimostrazione di ciò basterebbe esaminare gli elaborati VAS prodotti, pubblicati sul portale VAS e sui siti web delle autorità procedenti, i quali risultano ancora di bassa qualità. Spesso tali documenti non presentano i contenuti minimi previsti dalla legge, per cui l'autorità competente regionale interviene nel chiedere le necessarie integrazioni. Inoltre, nonostante la legge regionale stabilisca in modo puntuale le modalità di integrazione e coordinamento tra procedure di VAS e processi di pianificazione, nella prassi applicativa si registra ancora l'esigenza, da parte delle autorità procedenti o dei soggetti proponenti di dover assolvere gli adempimenti in materia di VAS per procedimenti di approvazione di piani e programmi già avviati, o in stadi di avanzato sviluppo (ad esempio le Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale di adozione dei piani, quasi mai comprendono tra gli elaborati di piano il Rapporto ambientale), ragion per cui l'ufficio regionale viene spesso coinvolto nella definizione, in corso d'opera, di modalità e strumenti di coordinamento e ri-allineamento dell'endo-procedimento di VAS, tramite appositi tavoli tecnici con gli enti locali e i proponenti, note esplicative e di chiarimenti, attività di front-office e back-office, che appesantiscono notevolmente il lavoro dell'ufficio, sottraendo tempo alle istruttorie dei provvedimenti da parte dei funzionari.

Per quanto attiene il riscontro alle altre osservazioni formulate da ANCE, considerati i limitati tempi a disposizione per lo svolgimento dell'incontro odierno e della necessità di consentire altri interventi, l'Ing. Antonicelli comunica che l'ufficio fornisce riscontro per iscritto nell'ambito della presente procedura, da allegare alla deliberazione di adozione definitiva delle modifiche regolamentari.

Prende la parola l'Ing. Daniele De Fabrizio, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, il quale sottolinea che i tempi di rilascio del parere motivato di VAS da parte dell'autorità regionale competente per

la VAS, siano ancora notevolmente lunghi, spesso ben oltre i novanta giorni previsti dalla legge regionale, pertanto chiede che vengano messe in campo tutte le misure necessarie a garantire tempi certi del procedimento.

L'Ing. Antonicelli precisa, in prima luogo che per quanta attiene la procedura di VAS di cui agli 9 e ss. della L.R. 44/2012, è bene tener sempre presente che si tratta di un endo-procedimento dell'iter di approvazione di piani e programmi, nel senso che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di formazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani e programmi, che si sviluppa durante l'intero iter di formazione degli stessi. Non dimentichiamo che la VAS si attiva anche per processi di pianificazione molto complessi, quali ad esempio i piani urbanistici generali o i piani di coordinamento territoriale provinciale, i piani regionali di settore (trasporti, rifiuti, fondi strutturali), che, per la stessa natura, necessitano di tempi di gestione e maturazione piuttosto lunghi, per cui anche la VAS ne segue inevitabilmente la tempistica. Inoltre si tenga presente che nelle procedure di VAS l'autorità procedente ossia la pubblica amministrazione/ente locale che elabora, recepisce e adotta o approva il piano ha un ruolo propulsivo fondamentale, anche per quanta attiene l'attivazione e l'espletamento delle varie fasi del procedimento di VAS, in collaborazione con l'autorità competente, pertanto è anch'essa stessa responsabile della relativa tempistica di conclusione e attuazione dei piani e programmi.

Per quanto attiene le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS. L'Ing. Antonicelli ricorda che la legge regionale n. 04/2014, che ha novellato l'art. 4 della legge regionale, trasferendo ai Comuni le funzioni di autorità competente per l'espletamento delle suddette verifiche in relazione ai piani e programmi approvati in via definitiva dal Comuni, con obiettivo di ridistribuire e decentrare le funzioni amministrative in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, sembra aver determinato un miglioramento delle performance, in relazione ai tempi medi di rilascio dei provvedimenti finali da parte degli uffici preposti, tendenza sicuramente attestata per gli uffici regionali.

A tal proposito interviene Massimo Crusi, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Lecce, il quale chiede se la Regione, cui permane la titolarità della funzione delegata, abbia effettuato un monitoraggio circa l'attuazione della suddetta delega, ovvero se abbia verificato come vengono esercitate le funzioni delegate da parte delle amministrazioni comunali competenti con particolare riferimento all'osservanza ed alla corretta applicazione dei requisiti che la stessa legge regionale VAS stabilisce per l'individuazione dell'articolazione organizzativa cui affidare le funzioni di autorità competente.

L'Arch. Giuseppe D'angelo, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti della Provincia BAT; rappresenta a tal riguardo che, sulla base della esperienza sinora maturata, si rilevano vani di casi di inerzia dei Comuni nell'esercitare tale competenza in materia di VAS, nonché l'assenza di adeguate competenze professionali per l'espletamento di tali funzioni, pertanto ribadisce la necessità che l'ente regionale verifichi l'operato dei Comuni, anche tramite l'utilizzo di adeguati strumenti di acquisizione di dati e informazioni, intervenendo laddove necessario per rimuovere gli ostacoli.

Interviene a tal riguardo la Dott.ssa Ruggiero, la quale sottolinea che la delega ai Comuni in materia di VAS è stata conferita per via normativa e non meramente amministrativa, come invece avveniva secondo il quadro normativo previgente, pertanto tale delega si qualifica a tutti gli effetti come conferimento di funzioni secondo il modello organizzativo del decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione. Ciò significa che il sistema dei controlli e delle verifiche sull'operato del soggetto delegato deve necessariamente avvenire nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in prima luogo dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che assegnano un ruolo centrale alle autonomie locali per l'esercizio decentrato delle funzioni amministrative, nonché in osservanza alle norme costituzionali e alle leggi nazionali in materia di poteri sostitutivi. A tal proposito vale la pena di ricordare che il sistema dei controlli sugli enti locali, negli ultimi vent'anni, ha subito un profondo processo di riforma, culminato con la modifica del titolo V della Costituzione, volto al superamento del modello gerarchico, incentrato sul controllo a carattere demolitorio-sanzionatorio, a favore di un nuovo modello che prevede un adeguato riparto di competenze e responsabilità tra i vari livelli di governo, fondato sul principio di leale collaborazione istituzionale. Ciò sia per quanto riguarda il controllo sugli atti amministrativi di Regioni e degli enti locali che per quanto attiene ai controlli

sugli organi degli enti locali. Con riferimento al controllo regionale sugli atti amministrativi degli enti locali, oltre alla totale abolizione del controllo di merito, è stato notevolmente circoscritto il controllo di legittimità sugli atti da parte degli organi regionali di controlli, che è necessario soltanto per determinate tipologie di atti (Statuti, Regolamenti del Consiglio Comunale, atti di bilancio e rendiconto), mentre è eventuale o facoltativo in tutti gli altri casi, come puntualmente stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e comunque entro i limiti delle illegittimità denunciate, ovvero previa richiesta o comunicazione scritta e motivata. Pertanto, con riferimento ai procedimenti di VAS, ring. Antonicelli invita le organizzazioni presenti e gli ordini professionali a farsi parte attiva nel segnalare e denunciare formalmente tali inadempienze al fine di consentire agli organi preposti nella complessiva architettura degli istituti di controllo di poter esercitare tali controlli a tutela degli interessi generali.

Ne consegue che la corretta applicazione dei requisiti che la stessa legge regionale VAS stabilisce per l'individuazione dell'articolazione organizzativa cui affidare le funzioni di autorità competente, deve essere assicurata, da parte della Regione, non tanto attraverso un puntuale controllo ex post sui singoli atti deliberativi ed organizzativi delle amministrazioni comunali che, secondo quanto sopra illustrato, potrebbe comportare il rischio di ledere l'autonomia organizzativa e gestionale degli enti locali), quanto, piuttosto, attraverso l'emanazione di direttive, circolari e indicazioni operative, peraltro già contemplate sia dalla legge regionale VAS che dal regolamento, nell'ambito delle funzioni proprie di indirizzo e alta sorveglianza dell'ente regionale ed in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale.

A tal riguardo l'Ing. Antonicelli evidenzia che la problematica della corretta applicazione della delega da parte dei Comuni pugliesi è strettamente connessa a quella, più generale, riguardante l'adeguatezza di tali enti ad esercitare le funzioni amministrative conferite con legge dalla regione, intesa come idoneità organizzativa degli enti delegati, che per espressa previsione costituzionale è un requisito posto alla base del conferimento stesso di funzioni. Si rammenta che lo stesso articolo 4 della legge VAS, così come novellato dalla 1.04/2014, a fronte dei requisiti declinati al primo comma, fornisce indirizzi ai Comuni affinché sia garantita tale adeguatezza e, conseguentemente, la corretta applicazione dei requisiti stessi. Si consideri, infatti, che i comuni pugliesi risultano già da tempo organizzati per l'assolvimento di altre funzioni delegate in materia di assetto del territorio, urbanistica e ambiente (es. le autorizzazioni paesaggistiche) e che circa 120 comuni (ovvero quasi il 50% dei comuni pugliesi) sono organizzati in forme associative per l'esercizio di tali funzioni. Per questa la legge regionale VAS richiama espressamente le norme nazionali che disciplinano tali modalità organizzative, promuovendone l'attivazione e l'utilizzazione anche per quanto attiene la VAS, peraltro in piena coerenza con il percorso attivato a livello nazionale (sia con il d.lgs. 267/2000 sia con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L'Ing. Antonicelli, nel ribadire che nel nuovo quadro costituzionale non è consentito un controllo regionale successivo di merito dei singoli provvedimenti emanati dai Comuni, fa osservare che, in ogni caso, la verifica di assoggettabilità a VAS prevede alcune fasi e adempimenti obbligatori che certamente possono assolvere, già in fase endo-procedimentale, a tale necessità di controllo e verifica "esterni", a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti:

- la pubblicazione della proposta di piano/programma e del rapporto preliminare di verifica, che consente a chiunque soggetto interessato di poter visionare gli atti ed eventualmente esprimere osservazioni o segnalazioni;
- la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, i quali offrono i propri contributi istruttori e di valutazione nelle materie di rispettiva competenza, contributi che circoscrivono in qualche modo la discrezionalità tecnica dell'autorità procedente e competente, poiché devono essere debitamente considerati nell'istruttoria volta al rilascio del provvedimento finale, il cui esito dovrà quindi essere adeguatamente ed espressamente motivato.

L'Ing. Antonicelli precisa poi che, nelle ipotesi di ritardo, inerzia o omissioni dei Comuni resta fermo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, secondo le modalità puntualmente disciplinate all'art. 4, comma 7, dalla stessa legge regionale VAS, cui si rimanda per ogni utile approfondimento. Anche in questo caso, i poteri sostitutivi che vengono attivati su impulso dei soggetti proponenti o di qualunque soggetto

interessato all'emanazione del provvedimento. Pertanto l'Ing. Antonicelli invita le organizzazioni presenti e gli ordini professionali a farsi parte attiva nel segnalare e denunciare formalmente tali inadempienze al fine di consentire alla Regione di poter esercitare tale potere a tutela degli interessi generali.

Prende la parola Giacinto Giglio, in rappresentanza di Italia Nostra, il quale oltre a riservarsi di presentare per iscritto osservazioni sulle modifiche regolamentari in esame entro i tempi sopra disposti, dichiara di condividere l'abrogazione delle disposizioni transitorie e, per quanta attiene alle verifiche semplificate nell'ambito del modulo procedimentale SUAP, chiede che venga maggiormente chiarito che, anche per tali procedimenti, che sono verifiche di assoggettabilità a tutti gli effetti, restano fermi gli obblighi di pubblicazione del rapporto preliminare e della proposta di variante stabiliti dalla legge VAS, in modo da consentire, anche in questo caso, maggior controllo e partecipazione da parte dei soggetti competenti e dei cittadini interessati.

Antonella Morga, in rappresentanza della CGIL Puglia, prende atto dell'azione coerente e intelligente intrapresa dalla Regione con la proposta di modifica di regolamento in esame, che appare ragionevolmente equilibrata nel calibrare la necessità di semplificazione e coordinamento delle procedure ambientali con il rispetto delle regole poste alla base della tutela degli interessi pubblici primari coinvolti.

Per quanta attiene la problematica sollevata in ordine alle funzioni amministrative delegate ai Comuni, si fa osservare che tale elemento emerge costantemente in tutti i tavoli di concertazione ed è un problema serio su cui occorre porsi seri interrogativi per intraprendere subito delle azioni risolutive. Per quanta attiene la carenza di professionalità e di competenze nei Comuni per lo svolgimento di tali funzioni amministrative, si evidenzia che questa è anche il risultato di svariati anni di blocco delle assunzioni e limitazioni del turn-over nelle pubbliche amministrazioni, dei costanti tagli di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, che significa anche risorse per la formazione professionale. Sul tema si auspica che si possano intraprendere con ANCI specifici progetti di investimento nella formazione del personale, attraverso percorsi di supporto e scambio professionale e formativo che possano colmare progressivamente tali carenze, anche tramite l'utilizzo dei finanziamenti comunitari della nuova programmazione.

Su tale fronte l'Ing. Antonicelli dichiara il proprio impegno all'attivazione di interlocuzioni con ANCI per la definizione concordata di appositi percorsi formativi a sostegno dei Comuni nell'esercizio delle funzioni in materia di VAS, in continuità con il rilevante impegno già messo in campo a partire dal 2012, in particolare attraverso la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Progetti PON GAT e PON GAS) e le azioni formative e di assistenza tecnica a favore delle amministrazioni comunali a valere sul Fondo Sociale Europeo - realizzate in collaborazione con FormezPA a cavallo dell'entrata in vigore del r.r. 18/2013.

Inoltre ai poteri sostitutivi, di cui si è detto, che sono evidentemente connessi a specifici e singoli casi concreti di accertata inerzia, omissione o ritardo, la Regione Puglia esercita le proprie funzioni di alta sorveglianza indirizzata e coordinamento (previste all'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006 e all'art. 4, comma 6 della l.r. 44/2012) attraverso una serie di azioni di sistema, di seguito descritte che, anche alla luce delle esigenze e delle richieste espresse dal presente tavolo di audizione del pubblico interessato, dovranno necessariamente essere sviluppate o potenziate:

1. Monitoraggio circa l'attuazione della VAS nel territorio pugliese secondo quanto stabilito all'art. 20 della legge regionale e all'art. 10 del Regolamento regionale.

In tal senso i Comuni delegati sono già per legge obbligati ad informare annualmente la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso. Considerato che il 2014 è stato il primo anno di operatività della delega ai Comuni, sono in corso di definizione non solo le modalità del monitoraggio sull'attuazione della VAS, ma più in generale le buone pratiche di scambio e condivisione di dati e informazioni & poste all'art. 19 della l.r. 44/2012 e inquadrare nel solco del rafforzamento dell'amministrazione digitale, anche grazie ai servizi informatici sviluppati in collaborazione con InnovaPuglia S.p.A. nell'ambito del progetto "IDeA - Infrastruttura di Dati territoriali e Ambientali, finanziato con fondi a valere sul P.O. FESR 2007-2013, Asse I, Linea 1.5, Azione 1.5.1, giusta DGR n. 934 del 31/03/2010,

2. Emanazione di circolari e di indicazioni operative, così come previsto nello stesso regolamento regionale in materia di procedure di VAS.

Come stabilito all'art. 9 del regolamento regionale, tali indicazioni operative includeranno anche la predisposizione e l'adozione da parte della Regione della modulistica e di specifiche tecniche per la redazione e presentazione della documentazione amministrativa prevista dalla legge VAS e dal regolamento stesso, nonché di schemi di raccordo procedimentale per l'integrazione della VAS nei processi di formazione di specifiche tipologie di piani e programmi. A tal riguardo, oltre alla già citata determinazione dirigenziale Ecologia n. 12 del 14/01/2014 sui servizi informatici per la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, si sottolinea l'eccellente risultato conseguito con la emanazione della Circolare n.4/2015 da parte della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessorati alla Qualità dell'Ambiente e del Territorio (DGR n.2570/2014), che ha emanato puntuali indicazioni operative per la stretta ed efficace integrazione della VAS nei processi di formazione dei piani urbanistici comunali (PUG), che costituiscono un prezioso e utile strumento operativo a servizio delle amministrazioni comunali che intraprendono tale complesso percorso pianificatorio.

3. Azioni di informazione, comunicazione e partecipazione.

In tal senso, come previsto dall'art. 19 della Legge VAS, in attuazione della normativa comunitaria nazionale e regionale sull'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali nonché all'accesso alla giustizia in materia ambientale, è in corso di progettazione il Portale VAS regionale, sezione del Portale Ambientale Regionale, quale piattaforma informativa per lo scambio di dati e informazioni tra autorità procedenti, competenti e SCMA del territorio regionale, sia per le informazioni e i dati ambientali (inclusi i sistemi informativi anche territoriali presenti sui rispettivi siti web) sia per l'accesso pubblico alle informazioni relative a tutti i procedimenti di VAS attivati sul territorio regionale. In continuità con i servizi informatici richiamati al precedente punto 1, è in corso di implementazione da parte di InnovaPuglia un sistema di gestione digitale dell'archivio documentale e delle procedure di VAS, sia a supporto del monitoraggio sull'attuazione della VAS di cui al punto precedente, sia ai fini di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa. Le autorità procedenti e competenti comunali, che già utilizzano tale piattaforma per le procedure di registrazione dei casi di esclusione, tramite le medesime credenziali di accesso, potranno quindi utilizzare la piattaforma anche per la gestione dei procedimenti verifica, verifica semplificata e VAS di propria competenza, puntando così alla completa dematerializzazione dell'attività amministrativa in materia di VAS.

In questo modo qualunque cittadino o portatore d'interesse (inclusi i proponenti) potrà controllare l'operato delle pubbliche amministrazioni e, eventualmente, esprimere le proprie osservazioni o effettuare segnalazioni, richieste di chiarimenti ecc.

4. Al momento, è in fase di avvio un importante intervento di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa in materia di VAS, nell'ambito del "Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia" previsto dall'Accordo tra Regione Puglia e Dipartimento della Funzione Pubblica del 31/07/2012 e attuato all'interno della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA, la cui Linea 6 è dedicata alla "Governance delle Valutazioni Ambientali in Puglia" e prevede, entro il mese di settembre 2015:

- a. lo svolgimento di un'indagine di dettaglio sull'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni in materia di VAS, per individuare le criticità emerse e recepire proposte migliorative;
- b. affiancamento ai Comuni per garantire la massima diffusione e la piena comprensione delle informazioni, degli aggiornamenti normativi e delle indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di VAS;
- c. l'elaborazione di indirizzi in merito alla progettazione degli assetti organizzativi necessari a garantire il rispetto dei principi di autonomia amministrativa dell'autorità competente dall'autorità procedente e di adeguata competenza tecnica in materia di VAS - e l'accompagnamento nell'attuazione dei modelli scelti dalle singole amministrazioni comunali, con particolare attenzione alle forme associative.

5. Infine, sempre nell'ambito dell'intervento di rafforzamento della capacità amministrativa illustrato al precedente punto 4, sarà svolta una analisi dei fabbisogni in termini di competenze e conoscenze dei Comuni relativamente ai processi di VAS, finalizzata anche alla pianificazione di interventi formativi e di assistenza

tecnica che saranno avviati in continuità con le azioni già in corso. Non essendovi altre richieste di interventi, alle ore 12.00 l'Ing. Antonicelli dichiara concluso l'incontro, ringraziando i presenti per la disponibilità accordata e per gli utili contributi espressi, di cui si darà atto e riscontro nell'istruttoria volta alla definitiva adozione delle modifiche regolamentari di che trattasi, e rammentando il termine di sette giorni stabilito per la presentazione in forma scritta dei pareri e delle osservazioni suite schema di modifica proposto.

Il funzionario verbalizzante

(Dott.ssa Simona Ruggiera)



Il Dirigente del Servizio Ecologia

(Ing. Antonello Antonicelli)



Allegati:

1. Stampa PEC del 24/04/2015 e del 27/04/2015 di invio della Nota di convocazione prot.AOO_089-0005600 del 24/04/2014 e relativi allegati;
2. Foglio presenze audizione del pubblico del 4 maggio 2015;
3. Contributo ANCE "Proposte di modifica al Regolamento regionale in tema di VAS – DGR n.374 del 03/03/2015 – Osservazioni" - aprile 2015;

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii. - Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. *Audizione del pubblico interessato*

Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del _____

ANCE Puglia

ancepuglia@ancepuglia.it

AUTORITA' MARITTIME

Capitaneria di Porto di Bari

dm.bari@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Barletta

cp-barletta@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Molfetta

cp-molfetta@pec.mit.gov.it

Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli

cp-monopoli@pec.mit.gov.it

Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

cp-vieste@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Manfredonia

cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Brindisi

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

cp-ottranto@pec.mit.gov.it

AUTORITA' PORTUALI

Autorità Portuale di Manfredonia

ente@cert.autoritaportualemanfredonia.com

Autorità Portuale del Levante

protocollo@pec.aplevante.org

Autorità Portuale di Brindisi

segreteria@pec.porto.brindisi.it

COMUNI della Puglia

per il tramite dell'ANCI Puglia

segreteria@anci.puglia.it

comunicazione@anci.puglia.it

CONFINDUSTRIA Puglia

confindustriapuglia@confindustriapuglia.it

CONFAPI Puglia

info@confapipuglia.it

CONFARTIGIANATO Puglia

confartigianato.puglia@ticertifica.it

CNA Puglia

info@cnapuglia.it

CLAAI Puglia

info@claaipuglia.it

CASARTIGIANI Puglia

casartigianipuglia@pec.it

CGIL Puglia

regionale@puglia.cgil.it

CISL Puglia

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii. - Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. *Audizione del pubblico interessato*

Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del ____

pugliabasilicata@cisl.it

[UIL Puglia](#)

info@uilpuglia.it

[UGL Puglia](#)

segreteria@uglpuglia.org

[UPI Puglia](#)

segreteria@upipuglia.it

[UNCEN Puglia](#)

uncem.nazionale@uncem.net

[LEGACOOOPERATIVE Puglia](#)

legacoopuglia@pec.it

legacoop@legapuglia.it

[CONFCOOOPERATIVE Puglia](#)

puglia@confcooperative.it

[CONFCOMMERCIO Puglia](#)

info@confcommerciobari.it

confcommerciobarletta@oggiweb.com

info@confcommerciobrindisi.it

info@confcommerciofoggia.it

lecce@confcommercio.it

taranto@confcommercio.it

[CONFESERCENTI Puglia](#)

segreteria@confesercentipuglia.it

[CONFAGRICOLTURA Puglia](#)

pec@pec.confagricolturapuglia.it

[COLDIRETTI Puglia](#)

puglia@coldiretti.it

[CIA Puglia](#)

info@scianet.it

[ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI E DELLE AREE NATURALI
PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI ISTITUITE NEL TERRITORIO REGIONALE](#)

Area Marina Protetta "Isole Tremiti"

Ente Parco Nazionale del Gargano

direttore@parcogargano.legalmall.it

*Riserve naturali dello Stato (Falascone, Foresta umbra, Il Monte-Ischitella e
Carpino, Isola di Varano, Lago di Lesina (parte orientale), Masseria Combattenti,
Monte Barone, Palude di Frattarolo, Saline di Margherita di Savoia, Sfilzi*

utb.forestaumbra@pec.corpoforestale.it

Riserve naturali dello Stato (Murge Orientali, San Cataldo, Stornara)

Ufficio Territoriale Biodiversità di Martina Franca (TA)

utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it

Riserva naturale dello Stato "Le Cesine"

WWF (Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)

wwfsalento@pec.it

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii. - Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. *Audizione del pubblico interessato*

Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del _____

Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato "Torre Guaceto"

Consorzio di Gestione "Torre Guaceto"

segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Comune di Carovigno

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Area Marina Protetta di Porto Cesareo

segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it

Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio

Comune di Lecce

protocollo@pec.comune.lecce.it

Parco naturale regionale Bosco Incoronata

Comune di Foggia

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

Comune di Ostuni

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Parco naturale regionale Fiume Ofanto

Provincia di Barletta-Andria-Trani

affarigenerali@cert.provincia.bt.it

Parco naturale regionale Isola di S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo

Comune di Gallipoli

serviziademografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

Parco naturale regionale Litorale di Ugento

Comune di Ugento

anagrafe.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Parco naturale regionale Lama Balice

Comune di Bari

ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Comune di Bitonto

affarigenerali.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Bari

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano

Comune di Nardò

protocollo@pechardo.it

Parco naturale regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase

parcootrantoleuca@pec.it

Parco naturale regionale Terra delle Gravine

Provincia di Taranto

provincia.taranto@legalmail.it

Riserva naturale orientata Bosco delle Pionelle

Comune di Martina Franca

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa

Riserva naturale orientata Bosco di Cerano

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii. - Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. Audizione del pubblico interessato

Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del _____

Riserva naturale orientata Bosco di Santa Teresa e Lucci

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore

Comune di Conversano

protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it

Riserve Naturali Orientate Regionali del Litorale Tarantino Orientale

Comune di Manduria

ufficiosegreteria.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it

Riserva Naturale Orientata Regionale Palude La Vela

Comune di Taranto

ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DELLA PUGLIA

croipu@gmail.com

FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI PUGLIA

federarch.puglia@awn.it

ORDINI PROVINCIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

oappc.bari@archiworldpec.it

oappc.bat@archiworldpec.it

archbrindisi@pec.aruba.it

oappc.foggia@archiworldpec.it

architettilecce@archiworldpec.it

oappc.taranto@archiworldpec.it

ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI

segreteria@pec.ordingbari.it

info@ordineingegneribrindisi.it

ordine.lecce@ingpec.eu

ordine.foggia@ingpec.eu

ordine.taranto@ingpec.eu

ordine.trani@ingpec.eu

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Network dei Collegi dei Geometri della Puglia

c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

collegio.bari@geopec.it

bari@cng.it

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI

presidente.orgpuglia@epap.sicurezza postale.it

SOCIETA' ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE (SIGEA)

info@sigea web.it

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

protocollo@peconb.it

ASSOCIAZIONE BIOLOGI AMBIENTALISTI PUGLIESI (ABAP)

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii.- Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. *Audizione del pubblico interessato*
Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del _____

info@infoabap.it
[ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI \(AIN\)](#)
Campania-Puglia-Basilicata
ain.campania@ain-it.org
[FEDERAZIONE ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PUGLIA](#)
info@agronomiforestali.it
[COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI](#)
collegio.bari@pec.peritiagrari.it
collegio.bat@pec.peritiagrari.it
collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it
collegio.foggia@pec.peritiagrari.it
collegio.lecce@pec.peritiagrari.it
collegio.taranto@pec.peritiagrari.it
[POLITECNICO DI BARI](#)
politecnico.di.bari@legalmail.it
[UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI](#)
rettore@pec.uniba.it
direttore.generale@pec.uniba.it
[UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA](#)
protocollo@cert.unifg.it
[UNIVERSITA' DEL SALENTO](#)
amministrazione.centrale@cert-unile.it
[CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI](#)
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
[CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI](#)
segreteria.generale@br.camcom.it
[CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA](#)
cciaa@fg.legalmail.camcom.it
[CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE](#)
cameradicommerceio@le.camcom.it
[CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO](#)
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
[LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE PUGLIESE](#)
legambientepuglia@tiscali.it
[WWF ITALIA - SEZIONE REGIONALE PUGLIA](#)
puglia@wwf.it
[ITALIA NOSTRA](#)
puglia@italianostra.org
[ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA \(INU\) - SEZ. PUGLIA](#)
puglia@inu.it
[SOCIETA' ITALIANA URBANISTI \(SIU\)](#)
c/o DASTU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano
segreteria.siu.diap@polimi.it
DICAR Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii.- Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18, *Audizione del pubblico interessato*

Elenco PEC destinatari allegato alla Nota di convocazione prot.AOO_089-000__ del _____

damato@poliba.it

ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA (INBAR)

Sezione Bari

bari@bioarchitettura.it

Sezione Brindisi

brindisi@bioarchitettura.it

Sezione Lecce

lecce@bioarchitettura.it

Sezione Taranto

taranto@bioarchitettura.it

FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) – SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

segreteriafaipuglia@fondambiente.it

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU)- SEZIONE PUGLIA

puglia@lipu.it

GREENPEACE

info.it@greenpeace.org

AMICI DELLA TERRA

info@amicidellaterra.it

Si trasmette esclusivamente
per via telematica ai sensi
dell'art. 43 del d.p.r.
445/2000 e ss.mm.ii. e
dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005
e ss.mm.ii.

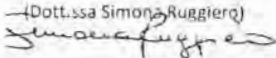
ELENCO DESTINATARI ALLEGATO

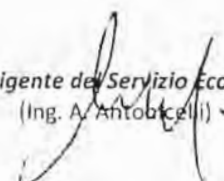
OGGETTO: Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii.- Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. *Audizione del pubblico interessato.*

In relazione all'oggetto, si trasmette in uno con la presente, la Deliberazione di Giunta Regionale n.374 del 03/03/2015, di presa d'atto e adozione dello Schema di Modifiche al Regolamento.

Al fine di consentire il proseguimento dell'iter di approvazione delle suddette modifiche nell'ambito della verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE, secondo quanto disposto dalla citata l.r. 44/12, le SS.LL. in indirizzo sono invitate a partecipare all'incontro che si svolgerà il giorno **4 maggio p.v.**, alle ore **10.00**, presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente – Area "Politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche" – 1° Piano – Sala "Consiglio regionale LL.PP."

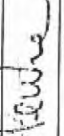
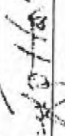
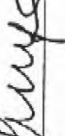
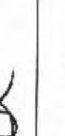
Cordiali saluti,

Funzionario PD VAS
(Dott.ssa Simona Ruggiero)


Il Dirigente del Servizio Ecologia
(Ing. A. Antonelli)


OGGETTO: Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii.- Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. Audizione del pubblico interessato.

PARTECIPANTI

NOME E COGNOME	ENTE/SERVIZIO DI APPARTENENZA	TELEFONO	E-MAIL/PEC	FIRMA
FASINO PAUL	ORDINE ARCHITETTI PPC DI CECI	0832 346123 360492531	ordarchitettilcci@awo.it mario.rosi@cmi.ca	
DANIELE DE FABRIZIO	ORDINE INGEGNERI - LECCO	9832.245472 329.4230103	INFO@ORDINEINGEGNERILECCO.IT	
GIULIANO CENTRA	FEDERAZIONE ARCHITETTI PUGLIA	334 7235270	dominico@infipug.it	
GIULIOVIO SCARATTORE	ORDINE ARCHITETTI PPC DI FOGGIA	3336504391	ARCH.G.SCARATTORE@ICE.IT	
SALVATORE MARCIOTTA	ORDINE ARCHITETTI PPC DI FOGGIA	3457050572	salvo.marcio@foggia.it	
ARTURO MINEDDI	VIL PUGLIA	3338978189	arturo.mineddi@gmail.com	
Antonello Hoza	Col Puglia	3357519231	antonellohoza@colpuglia.it	
DAVIDE BONORE	Ordine Geod. Puglia	3206562814	daidebonora@bolbon.it	
GIULIO ALESSANDRO	ALICE PUGLIA	3357211774	allice@allice.it	
ALESSANDRO CORTEO	CAPITANERIA PORTO BARI	080.5281514	alessandro.corteo@mit.gov.it	
SALVATORE RUSSO	CAPITANERIA DI BORTO SANFREDDONA	0884/583871	cp-unionedonia@poe.mt.gov.it	



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA
Ufficio VAS

OGGETTO: Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 ss.mm.ii.- Modifiche al Regolamento attuativo 9 ottobre 2013, n. 18. Audizione del pubblico interessato.

PARTECIPANTI

NOME E COGNOME	ENTE/SERVIZIO DI APPARTENENZA	TELEFONO	E-MAIL/PEC	FIRMA
MASSIMO PRATERA	ORDINE ARCHITETTI PPC TARANTO	347 0666177	architetatarato@primisoldi.it info@maximoprofesa.it	
NICOLETTA CATALERA	ORDINE ARCHITETTI PPC LECCE	347 6517536	M. Catalera. Ecologia e Ambiente	
FRANCESCA BOTTAZZI	CONFEDERAZIONE PUGLIA	335 9626867	ambiente@confederazioneppc.it	
GIACINTO CIGLLO	ITALIA NOSTRA	335 4175135	giacinto.cigillo@italianostra.it	
ANTONIO COLAIANNI	CROIPD	391 4288549	croipd@gmail.com	
GIUSEPPE D'AGNELLO	ORDINE ARCHITETTI BAT	335 6209571	pim@pimprogettazione.it	



**PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE IN TEMA
DI VAS – DGR N. 374 DEL 3/3/2015**

OSSERVAZIONI

Il documento approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 374 del 3 marzo 2015 contiene, in linea di massima, alcune proposte di modifica rispetto alle quali si ritiene utile formulare alcune considerazioni auspicando, soprattutto per alcune di esse, un maggiore chiarimento.

Si apprezza, in ogni caso, lo sforzo dell'amministrazione regionale di intervenire, a distanza di poco tempo dall'entrata in vigore della normativa in materia, al fine di rivederne alcuni aspetti operativi in una prospettiva di miglioramento complessivo del sistema procedurale. Ciò denota una particolare sensibilità della Regione Puglia verso una procedura, quella appunto di VAS, che pur essendo ormai diventata una pratica ordinaria della pianificazione, comporta per sua natura una serie di difficoltà spesso scaturenti dal fatto che essa continua a rappresentare una sovrapposizione faticosa e poco finalizzata ad incidere sulle scelte per orientarle verso la sostenibilità ambientale.

Del resto questo deriva in gran parte anche dal fatto che è la stessa normativa comunitaria a non indicare le modalità con le quali muoversi nel processo valutativo e, tantomeno, fa riferimento agli indicatori quali strumenti utili e idonei a soddisfare l'obiettivo di garantire un "elevato livello di protezione dell'ambiente".

Proprio nella prospettiva di assicurare la massima integrazione tra procedimento di pianificazione e procedura di VAS sarebbe opportuno poter effettuare un monitoraggio delle difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nel loro svolgimento di tale procedura e poter intervenire in via normativa per correggerle. Questo aspetto risulta determinante per garantire il rispetto dei tempi di approvazione del piano o programma.

Alcune regioni come la Campania e Lombardia hanno predisposto, ad esempio, degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti



urbanistici. Si tratta di modelli procedurali che potrebbero tornare utili per assicurare l'uniformità delle procedure.

Entrando nel merito delle disposizioni di modifica e/o integrazione proposte dalla Giunta regionale con la delibera in oggetto si evidenzia quanto segue:

➤ **Rif. art. 4.3** : desta qualche perplessità l'eliminazione dell'aggettivo "nuove" in quanto sembrerebbe allargarsi l'ambito di applicazione della VAS anche qualora si tratti di piani urbanistici che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione in "infrastrutture" in genere, quindi, teoricamente, anche qualsiasi modifica delle stesse opere.

Secondo quanto indicato nelle premesse generali della DGR, in teoria, nel provvedimento non ci dovrebbe essere una modifica relativa né al numero né alle tipologie di piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS quindi la soppressione dell'aggettivo "nuove" potrebbe di fatto essere irrilevante.

PROPOSTA: anche in attuazione di quanto previsto ai sensi della LR n.44/2012 all'art. 17 si potrebbe specificare meglio che, in un'ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, già in sede di VAS, possa essere anticipata la verifica di assoggettabilità a VIA. In altre parole, già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, si potrebbero anticipare valutazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.

➤ **Rif. Art. 6:** si condivide l'inclusione, nella norma, dei procedimenti per l'approvazione delle varianti conseguenti a procedimenti avviati tramite Suap così come, suscettibile di poter essere replicata anche in altri ordinamenti regionali, è la previsione dell'integrazione tra verifica di assoggettabilità e Vas e modulo procedimentale della Conferenza di servizi laddove questo sia previsto.



➤ **Rif. Art. 6.2:** tra le modifiche/integrazioni apportate all'articolo 6 si approva in particolare l'aver previsto che, ai fini dello svolgimento della verifica di assoggettabilità semplificata ivi disciplinata, nell'adozione del provvedimento finale si possa prescindere dal parere degli enti consultati qualora questi non si siano espressi nei termini loro assegnati. Tale previsione mira ad assicurare, infatti, il rispetto dei tempi procedurali soprattutto laddove sia necessario, come di regola avviene nella Vas, consultare una serie di soggetti esterni all'amministrazione competente.

PROPOSTA: si potrebbe valutare di estendere la portata di tale previsione anche in altri momenti dell'iter procedurale. Solo così infatti si riesce ad evitare il blocco del procedimento.

➤ **Rif. Art. 7:** le integrazioni che si vogliono apportare non rivestono particolare rilevanza.

PROPOSTA: come in precedenza si è già avuto modo di rilevare il regolamento regionale disciplina la procedura di registrazione dei casi di esclusione di cui sfugge la sua effettiva e concreta funzionalità. Essa, peraltro, non sembra trovare riscontro in altre disposizioni regionali. Si prevede, infatti, che qualora un piano o programma rientri tra quelli per cui sono escluse sia la Vas che la verifica di assoggettabilità (paragrafo 7.2) l'autorità procedente lo debba comunicare all'autorità competente fornendo eventualmente la necessaria documentazione ai fini del controllo di regolarità in cui possono peraltro intervenire anche i soggetti competenti in materia ambientale. Tale procedura ha tempi minimi di 45 giorni. Il procedimento volto alla verifica della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione andrebbe abrogato o comunque drasticamente ridotto ad un solo passaggio formale che può consistere in una semplice attestazione formale dell'autorità procedente che il piano o programma rientra tra i casi di esclusione.

➤ **Rif. Art. 8:** pur non condividendo in linea di massima il contenuto della norma in questione si esprimono alcune perplessità sulla



soppressione in blocco di tutta la fase transitoria. Tale modifica dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una adeguata motivazione altrimenti appare piuttosto irrazionale. Sarebbe semmai opportuna una sua riscrittura.

PROPOSTA: si evidenzia che, già in passato, era stato fatto notare come l'articolo in esame non tenesse conto dell'esistenza di fatto di numerosi casi di piani/programmi/varianti approvati definitivamente senza l'attivazione della VAS per i quali si pone e si porrà sempre un problema di annullabilità. Lo stesso dicasi per quei piani che si trovano ad uno stadio tale di avanzamento, del procedimento di adozione, tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento della procedura di VAS. In sintesi si ritiene di poter credere che allo stato attuale esistano ancora fattispecie per le quali debba prospettarsi una disciplina di carattere transitorio che possa al limite prevedere lo svolgimento di una VAS ex post ma in tempi brevi e con modalità semplificate.

Si segnala, ad esempio, che la regione Lazio ha previsto che non siano sottoposti a VAS:

- i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;

- i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS;

- i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità.

Bari, aprile 2015

ALLEGATO II

RISCONTRO DEI CONTRIBUTI DEL PUBBLICO INTERESSATO

NOTE:

- 1) Il pubblico interessato comprende, ai sensi della lettera n, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012, le organizzazioni ambientali, sociali ed economiche maggiormente rappresentative nel territorio regionale
- 2) Per le controdeduzioni alle osservazioni svolte nel corso dell'audizione del pubblico interessato (tenutasi presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente in data 04/05/2015 giusta nota di convocazione prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5600 del 24/04/2015) e non direttamente pertinenti all'oggetto, alle finalità e ai contenuti del regolamento, si rimanda al verbale dell'audizione.

N.	Organizzazione	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
1	Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Puglia (documento consegnato a mano in occasione dell'incontro pubblico del 04/05/2015, Ed allegato al relativo verbale)	Generale	<i>Proposta</i> Proprio nella prospettiva di assicurare la massima integrazione tra procedimento di pianificazione e procedura di VAS sarebbe opportuno poter effettuare un monitoraggio delle difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nel loro svolgimento di tale procedura e poter intervenire in via normativa per correggerle, Questo aspetto risulta determinante per garantire il rispetto dei tempi di approvazione del piano o programma.	CONDIVISIONE E CHIARIMENTO Il monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di VAS, già previsto dal d.lgs. 152/2006 (all'art. 7, comma 8) assume un ruolo centrale nel quadro normativo pugliese, a partire dalla l.r. 44/2012 (art. 20), per arrivare nel r.r. 18/2013 (art. 10) a stabilire il nesso di tali attività ricognitive con "... <i>le opportune modifiche e integrazioni al presente regolamento - anche in seguito alla segnalazione di eventuali criticità nel corso delle attività di monitoraggio...</i> ". Se le stesse modifiche al r.r. 18/2013 oggetto della presente audizione scaturiscono dall'attività di monitoraggio e recepimento di segnalazioni

			informali da parte, in particolare, delle autorità procedenti, l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente è attualmente impegnato in un significativo rafforzamento del monitoraggio dell'attuazione della VAS in Puglia, in particolare nell'ambito del "Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia" previsto dall'Accordo tra Regione Puglia e Dipartimento della Funzione Pubblica del 31/07/2012 e attuato all'interno della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA, la cui Linea 6 è dedicata alla "Governance delle Valutazioni Ambientali in Puglia".
2	ANCE (riferimenti citati)	Generale	Alcune regioni come la Campania e Lombardia hanno predisposto, ad esempio, degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici. Si tratta di modelli procedurali che potrebbero tornare utili per assicurare l'uniformità delle procedure. CONDIVISIONE E CHIARIMENTO Il r.r. 18/2013 dedica un intero articolo (il numero 9) alle Indicazioni operative che è necessario emanare per assistere efficacemente l'attuazione della normativa in materia di VAS da parte dei molteplici attori interessati. In questa direzione, si segnala che si è già dato corso a due degli aspetti esplicitamente richiamati al comma 9.2 del r.r. 18/2013, ed in particolare: - con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con i Dirigenti dei servizi Urbanistica ed Assetto del Territorio, si definiva la "metodologia di campionamento dei piani urbanistici

				comunali da selezionare ai fini del controllo previsto al comma 7.3" (lettera 9.2.f); - con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 2570 (Circolare n. 1/2014 "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)"), proposta dall'Assessore alla Qualità del Territorio di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, veniva adottato il primo degli "schemi di raccordo procedimentale per l'integrazione della VAS nei processi di formazione di tipologie specifiche di piani urbanistici comunali" (lettera 9.2. b). Gli Assessorati responsabili confermano l'impegno a proseguire nella piena attuazione delle previsioni dell'art. 9 del r.r. 18/2013.
3	ANCE (riferimenti citati)	Art. 4.3	<i>Valutazione</i> Desta qualche perplessità l'eliminazione dell'aggettivo "nuove" in quanto sembrerebbe allargarsi l'ambito di applicazione della VAS anche qualora si tratti di piani urbanistici che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione in "infrastrutture" in genere, quindi, teoricamente, anche qualsiasi modifica delle stesse opere. Secondo quanto indicato nelle premesse generali della DGR, in teoria, nel provvedimento non ci dovrebbe essere una modifica relativa né al novero né alle tipologie di piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS quindi la soppressione dell'aggettivo	CHIARIMENTO E PARZIALE RECEPIMENTO In seguito alla discussione svolta nel corso dell'audizione, per la quale si rimanda al relativo verbale, la questione sollevata è stata ulteriormente approfondita. Si conferma dunque l'eliminazione del termine "nuove" dalla locuzione "di nuove infrastrutture" al comma 4.3, chiarendo però quanto segue. La modifica proposta è volta a fornire una migliore interpretazione delle condizioni nelle quali un piano urbanistico comunale che definisca il quadro di riferimento per l'insediamento di funzioni urbane o ambientali

		"nuove" potrebbe di fatto essere irrilevante. <i>Proposta</i> Anche in attuazione di quanto previsto ai sensi della LR n.44/2012 all'art. 17 si potrebbe specificare meglio che, in un'ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, già in sede di VAS, possa essere anticipata la verifica di assoggettabilità a VIA. In altre parole, già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, si potrebbero anticipare valutazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.	sovrallocali debba essere necessariamente sottoposto alla VAS definita agli artt. da 9 a 15 della l.r. 44/2012 (per le motivazioni circa la necessità dell'introduzione di tale disposizione si rimanda alla Relazione tecnica allegata allo Schema di Regolamento, di cui la Giunta Regionale prendeva atto con deliberazione 16 luglio 2013, n. 1343). In particolare, il termine nuove, nel testo vigente, si riferisce sia ai progetti richiamati alla lettera 4.3.a, sia a quelli inclusi nella lettera 4.3.b. Tuttavia, mentre per la prima categoria il riferimento alla normativa in materia di VIA consente di discernere con accuratezza che solo i piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti soggetti a VIA, per le funzioni urbane sovralocali la dicitura riportata alla lettera b non si è rivelata nella prassi sufficientemente chiara. Di qui, la decisione di modificare la medesima disposizione come segue: "b. <u>nuovi</u> progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale, <u>ovvero modifiche di progetti che rendono il relativo ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale, ai sensi della pertinente normativa di settore.</u> Infine, si osserva che la possibilità di svolgere
--	--	--	--

				la verifica di assoggettabilità a VIA di progetti nell'ambito della VAS dei piani o programmi che ne costituiscono il quadro di riferimento, è già prevista all'art. 17 della l.r. 44/2012 e che i criteri e le condizioni da considerare nella predetta verifica sono stati di recente oggetto di un importante intervento di armonizzazione a livello nazionale (con il decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).
4	ANCE (riferimenti citati)	Art. 6	Valutazione Si condivide l'inclusione, nella norma, dei procedimenti per l'approvazione delle varianti conseguenti a procedimenti avviati tramite Suap così come, suscettibile di poter essere replicata anche in altri ordinamenti regionali, è la previsione dell'integrazione tra verifica di assoggettabilità e Vas e modulo procedimentale della Conferenza di servizi laddove questo sia previsto.	CONDIVISIONE E CHIARIMENTO Si condivide l'importanza di perseguire attivamente l'integrazione fra i procedimenti di VAS e quelli di formazione dei piani o programmi cui la valutazione si riferisce, ma si segnala che la modifica in oggetto non amplia in alcun modo l'ambito di applicazione della verifica semplificata, in quanto le varianti urbanistiche ex art. 8 del DPR 160/2010 (SUAP) sono già incluse nella categoria di piani urbanistici comunali definita alla lettera 6.1.f del r.r. 18/2013, nonché, laddove ne ricorrano tutte le condizioni, anche nelle diverse categorie di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS – definite al comma 7.2

5	ANCE (riferimenti citati)	Art. 6.2	<i>Valutazione</i> Tra le modifiche/integrazioni apportate all'articolo 6 si approva in particolare l'aver previsto che, ai fini dello svolgimento della verifica di assoggettabilità semplificata ivi disciplinata, nell'adozione del provvedimento finale si possa prescindere dal parere degli enti consultati qualora questi non si siano espressi nei termini loro assegnati. Tale previsione mira ad assicurare, infatti, il rispetto dei tempi procedurali soprattutto laddove sia necessario, come di regola avviene nella Vas, consultare una serie di soggetti esterni all'amministrazione competente. <i>Proposta</i> Si potrebbe valutare di estendere la portata di tale previsione anche in altri momenti dell'iter procedurale. Solo così infatti si riesce ad evitare il blocco del procedimento.	del medesimo regolamento. CONDIVISIONE E CHIARIMENTO La previsione in oggetto è stata richiamata al solo fine di facilitare la comprensione della combinazione delle disposizioni della l.r. 44/2012 e del r.r. 18/2013 su un punto chiave, le condizioni per l'effettiva riduzione dei termini procedurali nella verifica semplificata rispetto alla verifica. Tuttavia, tale previsione è già incorporata nella l.r. 44/2012, con riferimento sia alla verifica in generale (comma. 8.2) sia alla VAS (comma. 11.4).
6	ANCE (riferimenti citati)	Art. 7	<i>Valutazione</i> Le integrazioni che si vogliono apportare non rivestono particolare rilevanza. <i>Proposta</i> Come in precedenza si è già avuto modo di rilevare il regolamento regionale disciplina la procedura di registrazione dei casi di esclusione di cui sfugge la sua effettiva e concreta funzionalità. Essa, peraltro, non sembra trovare	NON CONDIVISIBILE La presente osservazione costituisce la riproposizione di un'altra, già sottoposta in occasione dell'audizione del pubblico interessato preliminarmente all'adozione del r.r. 18/2013. Come già chiarito in quell'occasione: <i>“La procedura di registrazione dei casi di esclusione, disciplinata all'art. 7 (commi 3 e 4) è, di norma, limitata ad un singolo passaggio consistente in una semplice comunicazione da</i>

			riscontro in altre disposizioni regionali. Si prevede, infatti, che qualora un piano o programma rientri tra quelli per cui sono escluse sia la Vas che la verifica di assoggettabilità (paragrafo 7.2) l'autorità procedente lo debba comunicare all'autorità competente fornendo eventualmente la necessaria documentazione ai fini del controllo di regolarità in cui possono peraltro intervenire anche i soggetti competenti in materia ambientale. Tale procedura ha tempi minimi di 45 giorni. Il procedimento volto alla verifica della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione andrebbe abrogato o comunque drasticamente ridotto ad un solo passaggio formale che può consistere in una semplice attestazione formale dell'autorità procedente che il piano o programma rientra tra i casi di esclusione.	parte dell'autorità procedente, anche al fine di garantire la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l'accesso alle informazioni in materia ambientale, principi ormai consolidati nell'ordinamento nazionale, come dimostra, da ultimo, l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l'art. 39 e l'art. 40). Le attività amministrative richiamate nell'osservazione attengono piuttosto alle modalità attraverso cui si esplica un controllo a campione, introdotto in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento regionale (ad esempio, in materia di esercizio delle funzioni di controllo dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati dagli enti delegati ai sensi del d.lgs. 42/2004, della l.r. 20/2009 e del PUTT/P)". Inoltre, si osserva che i tempi di espletamento della procedura di registrazione variano da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 30 giorni, mentre per la verifica a campione della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, proprio accogliendo una proposta dell'ANCE, i tempi massimi furono ridotti da 45 giorni a 30 giorni.
7	ANCE (riferimenti citati)	Art. 8	Valutazione Pur non condividendo in linea di massima il contenuto della norma in questione si esprimono alcune perplessità sulla soppressione in blocco di tutta la fase	NON CONDIVISIBILE Analogamente a quanto riscontrato per l'osservazione precedente, anche questa si configura come una riproposizione di quanto già sostenuto nella fase di adozione del r.r.

		transitoria. Tale modifica dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una adeguata motivazione altrimenti appare piuttosto irrazionale. Sarebbe semmai opportuna una sua riscrittura.	18/2013. Corre pertanto l'obbligo di richiamare la controdeduzione fornita allora (<i>si veda sotto</i>), salvo aggiungere che le d.g.r. della Regione Lazio n. 169 del 05/03/2010 e n. 363 del 15/05/2009 segnalate, erano ben note già all'epoca della redazione del disegno di legge (poi promulgato come l.r. 44/2012), e che insieme alle analoghe disposizioni di tutte le altre regioni italiane furono oggetto di un'analisi approfondita, al fine di trarne ogni possibile elemento utile che risultasse compatibile con la legislazione comunitaria e con il d.lgs. 152/2006 – condizione imprescindibile, richiamata dal medesimo decreto (all'art. 7, comma 7, lettera c). Inoltre, in virtù della particolare natura delle disposizioni transitorie in oggetto, riguardanti unicamente procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS in corso alla data di entrata in vigore del r.r. 18/2013, si ritiene che dopo oltre 18 mesi non sussista più la necessità di un loro mantenimento nell'ordinamento regionale . “La modifica proposta configurerebbe una chiara elusione della normativa in materia di VAS, attribuendo peraltro al regolamento di attuazione una competenza che non è propria nemmeno della l.r. 44/2012. Si ricorda che l'obbligo di sottoporre a VAS i piani e programmi è stato introdotto nell'ordinamento
		proprio. Si evidenzia che, già in passato, era stato fatto notare come l'articolo in esame non tenesse conto dell'esistenza di fatto di numerosi casi di piani/programmi/varianti approvati definitivamente senza l'attivazione della VAS per i quali si pone e si porrà sempre un problema di annullabilità. Lo stesso dicasi per quei piani che si trovano ad uno stadio tale di avanzamento, del procedimento di adozione, tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento della procedura di VAS. In sintesi si ritiene di poter credere che allo stato attuale esistano ancora fattispecie per le quali debba prospettarsi una disciplina di carattere transitorio che possa al limite prevedere lo svolgimento di una VAS ex post ma in tempi brevi e con modalità semplificate. Si segnala, ad esempio, che la regione Lazio ha previsto che non siano sottoposti a VAS (seguono esempi tratti dalla normativa della Regione Lazio).	

statale con il d.lgs. 152/2006 (entrato in vigore il 31/07/2007) e che, a partire dal 13/02/2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008 che ha interamente sostituito la parte seconda del predetto d.lgs. 152/2006), oppure dal 13/02/2009 (laddove risultavano vigenti delle norme regionali in materia di VAS) non sono più in vigore le disposizioni transitorie originarie, in virtù delle quali ai procedimenti amministrativi in corso al 31/07/2007 si applicavano le disposizioni previgenti, fra le quali non era contemplata la VAS (se non in alcuni ordinamenti regionali). Questa ricostruzione, che per quanto attiene alla cronologia è mutuata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2009, informa orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 2755/2011). Si rinvia all'art. 21 della l.r. 44/2012 per le disposizioni transitorie che si applicano ai procedimenti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge (per le quali si riconosce l'opportunità di concordare forme di semplificazione che valorizzino gli approfondimenti e le attività di valutazione e consultazione già svolte), e si sottolinea che le disposizioni transitorie contenute all'art. 8 del regolamento assicurano la piena prevenzione di ingiustificati aggravii dell'attività amministrativa, atteso che il regolamento non si applica ai procedimenti in corso, a meno che				
--	--	--	--	--

				<i>non sia la stessa autorità procedente (sentito il proponente) a richiederlo".</i>
8	Capitaneria di Porto di Brindisi, con Nota prot. 7266 del 29/04/2015, inviata a tramite PEC ed acquisita in data 6 maggio us. al n. 6171 di protocollo del Servizio regionale "Ecologia"	generale	<i>Valutazione.</i> "In merito allo schema di Modifiche al Regolamento in argomento, pervenuto con foglio di riferimento, si comunica che questa Capitaneria non ha osservazioni da formulare"	
9	CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA (C.R.O.I.PU), nota prot. della C.R.O.I.PU n. 10/2015 del 06/05/2015, acquisita in data 25/05/2015 AL N.7211 di protocollo del Servizio regionale Ecologia	Art. 7	<i>Valutazione</i> Appare evidente, pertanto, che oltre allo stallo generato per le pratiche giacenti in regione, trasferite d'ufficio ai comuni, si aggiunge la difficoltà degli stessi, in special modo dei piccoli centri urbani che non hanno la possibilità di soddisfare i tre requisiti previsti dal novellato art. 4 comma 1 della LR 44/2012 e che, di conseguenza, si vedono costretti a ricorrere a forme associative con altri comuni ai sensi del D. Lgs. 267/00, dotati di struttura idonea. La proposta formulata prevede l'estensione della procedura di esclusione ex art. 7 R.R. 18/2013 inserendo l'art. 7.2 bis, oltre che per i piani aventi determinati requisiti dimensionali, anche per i piani e programmi che pur superando le soglie di cui all'art. 7.2, e sino a quelle previste per la VAS di cui all'art. 5 lett. a) e b), prevedano l'ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale con	NON CONDIVISIBILE La proposta, di cui pure si comprende l'intento di riconciliare semplificazione amministrativa e promozione della qualità ambientale nelle trasformazioni territoriali, non è condivisibile né sul piano sostanziale, in quanto, come chiarito già nella d.g.r n. 374 del 03/03/2015, le modifiche proposte sono unicamente "finalizzate ad agevolare, e migliorare, prevalentemente sotto il profilo interpretativo e procedimentale, l'efficace applicazione del regolamento, senza tuttavia alterarne l'oggetto di applicazione, né l'impianto originario; Si precisa, a tal riguardo, che le modifiche proposte non attengono né al novero, né alle tipologie di piani urbanistici comunali da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, piuttosto che a Verifica

			punteggio non inferiore a 2 secondo lo strumento di valutazione previsto dalla LR 13/2008, e secondo le procedure previste dalla DGR 2272/2009, per edifici aventi cubatura pari almeno alla metà di quella complessiva prevista nel piano/programma. Ciò comporterebbe sia un concreto beneficio in termini di impatto sull'ambiente, non riducendo la verifica di assoggettabilità a VAS ad un mero adempimento procedimentale, fine a sé stesso, ma anche un beneficio reale e immediato sotto il profilo dello snellimento delle procedure amministrative. Il riferimento introdotto alla metà della cubatura prevista dal piano/programma, è dettato dalla percentuale minima per l'attuazione degli stessi, pari al 51%. <i>Proposta</i> Aggiungere dopo il comma 7.2, il seguente: "7.2 bis. Si ritengono altresì automaticamente assolti gli adempimenti in materia di VAS, anche oltre le soglie di cui al comma 7.2, e sino ai limiti di cui all'art. 5.1 lett. a) e b), in caso di costruzione di edifici residenziali e non residenziali secondo i criteri di edilizia sostenibile, almeno per la metà della cubatura prevista nel piano/programma, che acquisiscano il punteggio minimo 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. 13 del 10/6/2008, secondo le procedure previste	<i>di Assoggettabilità a VAS; ciò anche con riferimento alle rispettive caratteristiche e/o alle soglie dimensionali individuate".</i>
--	--	--	---	---

			dalla DGR 2272/09".	
10	Confindustria Puglia, nota prot. n. 44 del 13/05/2015, acquisita in data 18/05/2015 al n.6857 di protocollo del Servizio regionale "Ecologia"	Generale	<i>Valutazione</i> In merito al documento regionale in tema di Vas approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 374 del 3 marzo 2015, con la presente Confindustria Puglia comunica di condividere e fare proprie, le Osservazioni già presentate da Ance Puglia durante l'audizione del 4 maggio 2015 presso la sede dell'Assessorato alla qualità dell'ambiente. Nell'occasione si apprezza lo sforzo dell'amministrazione regionale di intervenire per un miglioramento complessivo di alcuni aspetti operativi della procedura di VAS.	<u>Si rinvia alle controdeduzioni alle Osservazioni da 1 a 7</u>
11	Italia Nostra-Puglia (Osservazione svolta nel corso dell'audizione del pubblico interessato)	Artt. 6 e 8	<i>Valutazione e Proposta</i> Si condivide l'abrogazione delle disposizioni transitorie e, per quanto attiene alle verifiche semplificate nell'ambito del modulo procedimentale SUAP, si chiede che venga maggiormente chiarito che per tali procedimenti, che sono verifiche di assoggettabilità a tutti gli effetti, restano fermi gli obblighi di pubblicazione del rapporto preliminare e della proposta di variante stabiliti dalla legge VAS, in modo da consentire, anche in questo caso, maggior controllo e partecipazione da parte dei soggetti competenti e dei cittadini interessati.	CHIARIMENTO Sull'abrogazione delle disposizioni transitorie si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7, mentre sulla necessità di esplicitare tutti gli adempimenti previsti dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, disciplinata dall'art. 6 del r.r. 18/2013, si segnala il contenuto del comma 6.4 "Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge VAS" ritenendo superfluo appesantire il testo del r.r. 18/2013 con quegli elementi che non si discostino dalla disciplina della verifica ordinaria.

12	Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Puglia	Generale	Antonella Morga, in rappresentanza della CGIL Puglia, prende atto dell'azione coerente e intelligente intrapresa dalla Regione con la proposta di modifica di regolamento in esame, che appare ragionevolmente equilibrata nel calibrare la necessità di semplificazione e coordinamento delle procedure ambientali con il rispetto delle regole poste alla base della tutela degli interessi pubblici primari coinvolti.	
----	---	----------	---	--

IL PRESENTE ALLEGATO È COSTITUITO DI N. 8 FACCIATE (COMPRESA LA PRESENTE), NUMERATE DA "1" A "8"

ALLEGATO III

Art. 4. Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS.

Al comma 4.3. sono soppressi:

- la parola “nuove”, tra la preposizione “di” e la parola “infrastrutture”;
- il riferimento al comma 7.2.j

Al comma 4.3., lettera b), prima della la parola “progetti” è inserita la parola “nuovi”

Al comma 4.3., lettera b), dopo la parola “comunale” è aggiunta la seguente frase: “, ovvero modifiche di progetti che rendono il relativo ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all’intero territorio o popolazione comunale, ai sensi delle pertinente normativa di settore.”

Art. 6 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata

Al comma 6.1.f tra le parole “settore-,” e “ad esclusione” è inserito il seguente inciso: “*ivi inclusi i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011*”

Al comma 6.2 , ultimo punto, dopo le parole “dell’istanza” è aggiunto il seguente inciso: “, anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti”.

Dopo il comma 6.2. è aggiunto il seguente comma 6.2 bis – “Nei casi di cui alle lettere 6.1.f, al fine di perseguire la razionalizzazione e il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e di semplificazione dell’azione amministrativa, anche al fine di prevenire duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del comma 3, articolo 10 della legge regionale n.44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di

Servizi, secondo le seguenti modalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6.2., nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii:

il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:

- *concorda con l'autorità competente per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012);*
- *invita alla conferenza di servizi l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'art. 8 della l.r. 44/2012 e dando evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;*
- *rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente;*
- *acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;*
- *in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agli artt. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo competente;*
- *in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli artt. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more dello svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto.*

Art. 7 Registrazione dei piani urbanistici comunali assoggettabilità esclusi dalle procedure di VAS

Al comma 2, lettera c) , dopo la parola “riqualificazione”, è aggiunto il seguente inciso: “*ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160:*

Al comma 2, lettera e), dopo la parola “nuova costruzione”, è aggiunto il seguente inciso: *“ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160;*

Al comma 2, lettera h) , dopo la parola “opere”, è aggiunto il seguente inciso: *“ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160;*

Il comma 2, lettera j) è soppresso.

Al comma 4, dopo le parole “autorità competente” sono aggiunte le seguenti: *“per la VAS in sede regionale”;*

Al comma 4, tra le parole “un’attestazione” e “della sussistenza” è inserito l’inciso *“redatta e sottoscritta della stessa autorità procedente”;*

Al comma 6, aggiungere all’elenco le seguenti lettere:

*f) autorizzazione alla realizzazione degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi del comma 240, articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – disciplinata dal comma 6, articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;*

*g) provvedimento di approvazione dei **progetti definitivi delle opere previste dai piani d'ambito per il servizio idrico integrato**, disciplinati all’articolo 149 del decreto – come disposto dall’art. 158-bis del medesimo decreto, introdotto dalla lettera h, comma 1, articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;*

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma 7 : *“Con riferimento alla disposizione di cui al comma 9, lettera f), dell’articolo 3 della legge regionale VAS, concernente le varianti urbanistiche determinate dall’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’autorità procedente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle definizioni di “piccole aree a livello locale” e di “modifiche minori” ai sensi degli articoli 2, comma1, lettera e) e 5 , comma 1, lettera c) del presente regolamento”*

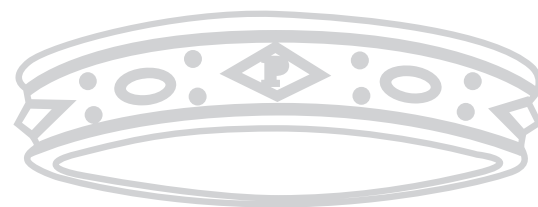
Articolo 8 – Disposizioni transitorie.

L’articolo è soppresso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 giugno 2015

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza